

APPENDICE

DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29 GENNAIO 2008

Commissione ministeriale Per l'elaborazione di una proposta di linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d'arte

Allegato 1

Primo principio: Normalità.

L'attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali e altre istituzioni culturali va considerata ordinaria e finalizzata all'accrescimento della qualità dell'offerta culturale nel suo complesso.

Raccomandazione: Una carta del rischio dei prestiti.

La Commissione, muovendo dalla consapevolezza che le mostre costituiscono un importante strumento di valorizzazione del patrimonio culturale, ritiene che esse rientrino nell'attività ordinaria di Soprintendenze, musei, centri e istituti. Ritiene altresì utile, alla luce di questa convinzione, provarsi a identificare le vie di mediazione in presenza di conflitti tra enti o privati che chiedono in prestito ed enti prestatori: conflitti tra vantaggi culturali di significato e dignità paragonabili, senza concessione ad eventuali amplificazioni ed effetti di sensazionalismo mediatico. In caso di contrasti effettivi, che privatamente non si riesca a risolvere nel quadro legislativo e di regolamentazione vigente, la Commissione è orientata verso il far prevalere il principio di tutela dell'opera a rischio.

Allo scopo di rendere minimo il rischio che opere d'arte, se prestate, possano subire danni o alterazioni di qualsiasi natura, si raccomanda l'istituzione di un <u>elenco pubblico</u> delle opere d'arte per le quali lo spostamento dalla propria sede può costituire un <u>rischio materiale o culturale</u>. Tale elenco, redatto - per quanto rientra nella competenza di ciascuno - dai direttori tecnico-scientifici degli istituti museali e dai responsabili e affidatari delle collezioni entro un termine perentorio, costituirà il vincolo fondamentale nei riguardi delle richieste di prestito. L'elenco sarà articolato a seconda che il prestito sia sconsigliato in assoluto (ad es.: unica opera prestigiosa e in qualche modo simbolica di un museo minore o maggiore), ovvero che sia accettabile soltanto a determinate, rigide condizioni (ad es.: la durata limitata o la distanza territoriale o ampi intervalli di tempo tra un prestito e l'altro), che dovranno essere esplicitamente previste nell'elenco stesso. L'elenco sarà sottoposto a revisione integrale ogni tre anni.

Le Soprintendenze, unitamente ai responsabili e affidatari delle opere negli istituti civici e non statali, sono gli immediati referenti tecnico-scientifici per l'azione del Ministero in proposito. Eventuali controversie hanno la propria sede dirimente nei Comitati di settore, che possono avvalersi del contributo aggiuntivo di esperti esterni provenienti da università, centri di ricerca e altre istituzioni.

Secondo principio: Sostenibilità.

L'attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali e altre istituzioni culturali deve risultare <u>sostenibile</u> in modo che il beneficio netto per il sistema culturale ne risulti positivo.

Raccomandazione: Confronto tra benefici e costi.

Allo scopo di verificare l'effettivo conseguimento di un saldo attivo tra benefici e costi di un prestito, sarà necessario valutare con la massima attenzione la perdita - sia pur parziale e temporanea - derivante per l'istituto prestatore dal doversi





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO IV

2

privare per un periodo dato di un'opera che contribuisce a costituire il <u>valore storico artistico e cognitivo</u> della propria collezione. Tale perdita andrà confrontata con il beneficio derivante all'istituto o manifestazione che riceve l'opera in prestito in base al contributo che la presenza di tale opera in una mostra potrà dare alla <u>completezza</u>, <u>organicità e profondità</u> dell'insieme delle opere nell'illustrare un artista, una scuola, un periodo, un tema e nell'operare inedite ricostruzioni storiche e culturali. Il beneficio andrà valutato anche alla luce del numero presumibile di visitatori rispetto al bacino territoriale e soprattutto delle nuove fasce di pubblico che, attraverso la mostra alla quale l'opera è prestata, potranno accrescere il proprio apprezzamento critico. Le manifestazioni espositive dovranno penante integrarsi motivatamente alle ragioni e alle politiche del museo ospite o prestatore. S'intenderanno validi i medesimi principi di tutela, sia per mostre di grande respiro nazionale (magari con finanziamenti privilegiati), sia per mostre di piccole dimensioni e/o significato locale. Le ragioni prevalenti devono essere sempre la necessità sul fronte della ricerca, la scientificità del progetto, l'opportunità culturale dell'iniziativa.

Terzo principio: Qualità.

Il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinato all'accertamento della coerenza e della qualità culturale della manifestazione per la quale il prestito è richiesto, giustificando la rinuncia temporanea all'opera stessa in nome di un avanzamento culturale.

Raccomandazione: Garanzie su professionalità, condivisione, tempi.

Allo scopo di garantire una destinazione appropriata al prestito, appare indispensabile verificare le condizioni curatoriali e organizzative della manifestazione che chiede l'opera d'arte. In questo senso, non soltanto la caratura culturale e professionale del curatore e del comitato scientifico va considerata elemento imprescindibile, ma anche un'approfondita condivisione del progetto con l'istituto che presta e l'adeguato rispetto dei tempi per consentire una valutazione completa delle circostanze culturali e sociali dell'iniziativa; verifica parallela andrà condotta anche nei casi di prestiti territoriali che vengano ad incidere significativamente sull'integrità del contesto culturale nel suo complesso. Per la presentazione ufficiale del progetto formale di una mostra e di un giustificato elenco di prestiti si deve ritenere che un lasso di tempo di dodici mesi primo dell'inizio della manifestazione sia irrinunciabile. In ogni caso, le condizioni di affidabilità tecnica devono costituire un elemento fondamentale.

Quarto principio: Ricaduta.

Il prestito di un'opera d'arte deve essere subordinato all'accertamento del ventaglio di <u>benefici materiali immateriali</u> <u>culturali identitari</u> che derivano all'istituto proprietario, al suo territorio e al Paese dall'inclusione dell'opera nella mostra.

Raccomandazione: Diffusione della conoscenza e dell'immagine.

Allo scopo di ricondurre la massima visibilità e la più ampia ricaduta ai titolari, giuridici, istituzionali, dell'opera d'arte che viene prestata, si raccomanda di svolgere una accurata <u>valutazione ex ante dei benefici</u> che il prestito stesso comporta. Tali benefici potranno certamente includere l'ampiezza del pubblico previsto e le ricadute finanziarie dell'iniziativa, ma dovranno essenzialmente riguardare il contributo che l'iniziativa stessa potrà realisticamente apportare alla diffusione <u>della conoscenza, della credibilità e della attrattività</u> dell'offerta culturale del prestatore, più in generale, del territorio e del Paese nei confronti dei visitatori. In questo senso si raccomanda di pretendere la massima e approfondita informazione a vantaggio dell'istituto che presta l'opera d'arte.





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO IV

3

Appendice

Nel ribadire che i principali parametri di valutazione per la concessione o il diniego del prestito di un'opera d'arte da chiunque detenuta a qualsiasi titolo sono due, le condizioni conservative dell'opera e l'opportunità del suo allontanamento dall'ubicazione abituale, la Commissione rinvia ad alcuni dei documenti più significativi circolanti a livello nazionale e internazionale sulla concessione del prestito e la movimentazione delle opere d'arte e in particolare:

- Codice "COM" di etica dei musei (ultima redazione novembre 2004):
 "4.l. Esposizione. mostre e attività speciali. L'esposizione e le mostre temporanee, fisiche o elettroniche, dovrebbero essere in accordo con la dichiarazione di missione, la politica e il proposito del museo. Non dovrebbero compromettere né la qualità né l'appropriata cura e conservazione delle collezioni.
- Linee-guida del Gruppo Internazionale Organizzatori Grandi Mostre "Bizot Group" (ultima redazione marzo 2005):

Paragrafo Codice di comportamento: "Nel raggiungere decisioni riguardanti le mostre e i prestiti, un direttore di museo deve considerare gli obblighi del suo museo nei confronti non solo degli oggetti di cui aver cura, ma anche del pubblico, sia locale che internazionale, e della comunità internazionale dei musei".

Paragrafo Prestiti. 1. Principi generali. 2: "I prestiti dovrebbero prioritariamente essere garantiti a beneficio di altri musei a cui vi sia accesso di pubblico generale. Si consiglia ai musei di considerare attentamente se prestare a mostre tenute in ambienti non museali come municipi, grandi magazzini, chiese, fiere d'arte e d'antiquariato e altri spazi non costruiti in modo specifico per l'esposizione di beni culturali e senza personale appositamente formato e adeguate misure di sicurezza e di controllo climatico. Considerazioni simili si dovrebbero applicare nel prestare a dipartimenti governativi".

Paragrafo Prestiti. 1. Principi generali. 4: "Un oggetto non dovrebbe essere prestato all'estero se la sua presenza fisica non è strettamente richiesta nel contesto di una mostra".

Paragrafo Prestiti. 2. Richieste e condizioni di prestito. 2.: "Il direttore dell'istituzione che chiede il prestito dovrebbe sottoporre una richiesta formale al direttore dell'istituzione che presta. Una volta che il prestito è accordato, dovrebbe firmare un accordo scritto con il prestatore [... I. "La corrispondenza seguente sarà normalmente tra curatori o loro incaricati. come i registrari"].

- "Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art. 150. comma 6. di n. 112.1998)" emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 10 maggio 2001 (Supplemento ordinario G.U. n. 244 del 9 ottobre 2001).

L'Atto, suddiviso in otto ambiti, dedica ampio spazio ai temi della conservazione delle opere d'arte entro l'Ambito VI. *Gestione e cura delle collezioni*, considerando le opere sia nel loro assetto stabile (esposizione o deposito), sia nelle movimentazioni e presentazioni a carattere temporaneo (mostre, restauri). Entro prescrizioni di ordine conservativo a carattere generale si segnala

Dall'Ambito VI - Sottoambito 1. Norme per la conservazione e il restauro comprendenti l'esposizione e la movimentazione: "[...] In caso di movimentazione dei manufatti, il museo deve adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi, di protezione dalla polvere e di inerzia e coibenza termica.





per i beni e le attività culturali e per il turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO SERVIZIO IV

assemblaggio/disassemblaggio del sistema.

Gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di

Il museo deve inoltre assicurarsi che il trasporto avvenga su mezzi idonei, con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti".

Dall'Ambito VI - Sottoambito 4. *Regolamentazione dell'Esposizione permanente e temporanea*: "[...] Ogni museo è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei prestiti:

in uscita, attraverso la registrazione dei movimenti esterni degli oggetti, la verifica preventiva e consuntiva del loro stato di conservazione, la stipula delle condizioni di prestito, il servizio di accompagnamento delle opere quando necessario;

in entrata, garantendo agli oggetti che ospita temporaneamente idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l'imballaggio, il trasporto e l'esposizione, stipulando una polizza assicurativa adeguata e rispettando le condizioni fissate dal prestatore".

In occasione del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, la Direzione generale PSAD del MiBAC organizzò un seminario dedicalo a "Quali standard e modelli di gestione per i musei europei?". Napoli, Palazzo Reale. 9-10 ottobre 2003, comprendente i testi di un workshop dedicato alle mostre guidato da Francine Mariani Ducray. Atti usciti nel 2004 a circolazione limitata.

Una pubblicazione apposita al tema dei prestiti è uscita in forma di "Rapporto prodotto da un gruppo indipendente di esperti, istituito dalla risoluzione del Consiglio d'Europa 13839/04", con il titolo *Lending to Europe, Recommendations on collections mobility for European museum*

P.24. Appendice. Ragioni per prestare o non prestare

"Ragioni per prestare:

- 1. Contribuire a una mostra importante
- 2. Arricchire la conoscenza di un particolare oggetto
- 3. Rendere un oggetto disponibile per un proposito educativo interessante e coinvolgere nuovo pubblico
- 4. Riunire temporaneamente parti di oggetti che il tempo ha separato
- 5. Mostrare oggetti (o opere di artisti) che di rado o mai lasciano i depositi e quindi renderli accessibili per godimento e studio
- 6. Presentare e interpretare nuove culture
- 7. Un'opportunità di restaurare un oggetto portandolo a livelli espositivi
- 8. Condividere e migliorare le pratiche lavorative del personale del museo
- 9. Ripagare la generosità di altri musei

"Ragioni per non prestare:

- 1. Restrizioni legali poste su un oggetto dal proprietario, donatore o statuto del museo
- 2. Il soggetto della mostra è troppo limitato o troppo commerciale per far viaggiare un oggetto
- 3. Lo scopo dell'oggetto nella mostra proposta non è chiaro o la necessità di includere un particolare oggetto non abbastanza dimostrata dalla richiesta
- 4. Non c'è fiducia nel valore aggiunto di prestare l'oggetto
- 5. Fragilità dell'oggetto e sensibilità all'esposizione alla luce (opere su carta, tessili) o il fatto che ha viaggiato troppo spesso in tempi recenti





per i beni e le attivilà culturali e per il turismo direzione generale archeologia belle arti e paesaggio servizio iv

5

- 6. Fatiche e costi richiesti per la conservazione o in restauro (per metterlo in condizioni di viaggiare) in proporzione non ragionevole con la qualità dell'oggetto
- 7. Oggetto non disponibile, perché già promesso a un'altra mostra o perché è un'oggetto chiave nell'allestimento del museo o centrale in uno specifico programma educativo
- 8. Oggetto di grande autentico valore storico o religioso per la propria comunità. da prestare solo in circostanze eccezionali o fuori dalla stagione turistica
- 9. Oggetto richiesto troppo tardi per preparare le procedure di prestito in modo responsabile
- 10. Il museo richiedente non è all'altezza degli standard di sicurezza, antincendio, controllo climatico. condizioni espositive, situazione di ricerca o educativa insufficiente
- 11. Situazione politica instabile, minacce di terrorismo o rischio di reclamo da parte di soggetti terzi".